

Cassazione italiana . Sezione Prima, - sentenza 28 ottobre 2005, n. 21093. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Onere della allegazione degli atti processuali mediante l'istanza di acquisizione d'ufficio ex art. 3, quinto comma, della stessa legge. Sufficienza.

In tema di equa riparazione, ove la parte si sia avvalsa della facoltà – prevista dall'art. 3, quinto comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89 - di richiedere alla corte d'appello di disporre l'acquisizione degli atti del processo presupposto, il giudice non può addebitare alla mancata produzione documentale, da parte dell'istante, di quegli atti la causa del mancato accertamento della addotta violazione della ragionevole durata del processo. Difatti la parte ha un onere di allegazione e di dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, mentre (in coerenza con il modello procedimentale, di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., prescelto dal legislatore) spetta al giudice - sulla base dei dati suddetti, di quelli eventualmente adottati dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo presupposto - verificare in concreto e con riguardo alla singola fattispecie se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata.